

STATUTO

**SEASIDE MUSIC YOUNG
IMPRESA SOCIALE SOCIETA'
A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN SIGLA SEASIDE
MUSIC YOUNG IMPRESA
SOCIALE SRL**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT CORSO G. MATTEOTTI
61

Numero REA: LT - 301880

Codice fiscale: 03122200599

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-01-2021 - Statuto completo	2
--	---

I medesimi dichiarano di accettare la carica loro conferita e che contro di essi non ci sono motivi di ineleggibilità o incompatibilità, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza come meglio precisati nello statuto di cui appresso, che la loro nomina è avvenuta nel rispetto del citato decreto legislativo e delegano ad espletare l'adempimento il notaio rogante.

QUARTO. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Detto capitale è assunto e sottoscritto in denaro dai soci costituenti come segue:

* IANIRI Aurora per una quota di euro 6.500,00 pari al 65% dell'intero capitale sociale;

* IANIRI Federico per una quota di euro 1.000,00 pari al 10% dell'intero capitale sociale;

* D'ANTONIO Fabio per una quota di euro 2.500,00 pari al 25% dell'intero capitale sociale.

Totale capitale sottoscritto euro 10.000,00.

Il versamento del venticinque per cento (25%) di detto capitale, pari ad euro 2.500,00 è stato effettuato all'organo amministrativo come sopra nominato nel modo seguente:

* IANIRI Aurora la somma di euro 1.625,00 mediante assegno circolare non trasferibile n. 6411141585/04 emesso a favore della costituenda società in data odierna da Banca Sella Filiale di Latina;

* IANIRI Federico la somma di euro 250,00 mediante assegno circolare non trasferibile n. 6211124136/09 emesso a favore della costituenda società in data odierna da Banca Sella Filiale di Latina;

* D'ANTONIO Fabio la somma di euro 625,00 mediante assegno circolare non trasferibile n. 5111362409/10 emesso a favore della costituenda società in data 26/01/2021 da CheBanca! Filiale 0219 RO-Città d'Europa.

L'organo amministrativo dichiara di aver ritirato i predetti assegni e rilascia della complessiva somma di euro 2.500,00 quietanza di saldo, attestando che il capitale sociale di euro 10.000,00 è interamente sottoscritto e versato per euro 2.500,00. Il residuo 75% di detto capitale verrà versato nelle casse sociali a richiesta dell'Organo Amministrativo.

QUINTO. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre **2021**.

SESTO. L'oggetto, la durata, l'amministrazione e tutte le altre modalità riguardanti il funzionamento dell'assemblea e dell'Organo Amministrativo e in genere tutta l'attività sociale, sono regolati dalle norme e condizioni riportate dallo Statuto sociale di cui appresso.

SETTIMO. I comparenti autorizzano l'amministratore unico come sopra nominato a porre in essere quanto necessario ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

OTTAVO. L'importo complessivo approssimato delle spese per la Costituzione poste a carico della società ammonta ad euro 1.500,00.

NONO. La società sarà retta dalle norme e condizioni contenute nel seguente

"Statuto sociale della società SEASIDE MUSIC YOUNG

IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1) - E' costituita una società impresa sociale a responsabilità limitata con denominazione "**SEASIDE MUSIC YOUNG IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**" in forma abbreviata "**SEASIDE MUSIC YOUNG IMPRESA SOCIALE SRL**".

SEDE

ARTICOLO 2) - La società ha sede nel Comune di Latina.

OGGETTO - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

ARTICOLO 3) - La società non ha scopo di lucro e persegue finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili, trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri interessati alle loro attività.

La società esercita in via stabile e principale le seguenti attività di impresa di interesse generale di cui all'art. 2 lettere d), e), f), g), i), j), k), l), u) e v) del decreto legislativo 112/2017 e precisamente:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 112/2017;

j) radio-diffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In conformità e nei limiti del decreto legislativo n. 112/2017 e nel realizzare le attività sopra indicate, la società potrà svolgere in via funzionale, strumentale, complementare ed accessoria al fine del perseguimento delle attività di cui all'oggetto sociale, le seguenti attività:

- gestione di stabilimenti balneari, chioschi, bar, ristoranti, pizzerie, palestre, piscine, campi da tennis e paddel, impianti sportivi in genere, sale prove e di registrazione, sale polifunzionali;

- organizzazione di concerti, mostre, rassegne ed eventi culturali, sportivi e musicali, attività ricreative e ludiche, summer school, workshop tematici;

- organizzazione e gestione di stage di musica, corsi musicali e culturali, corsi di dizione e fonetica, corsi per speaker radiofonico, radioweb, doppiaggio, audiodescrizione e registrazione, corsi sportivi e ricreativi.

Essa potrà inoltre compiere, nei limiti del D.lgs. n. 112/2017 e in via assoluta-

mente strumentale all'oggetto sociale, ogni operazione industriale o commerciale, mobiliare ed immobiliare, che sarà ritenuta necessaria od utile all'espletamento dell'attività sociale.

ARTICOLO 3 BIS) Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16 del D.Lgs. 112/2017, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Ai fini di cui al comma 1 art. 3 del detto decreto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) art. 3 del detto decreto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h) del detto decreto;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del detto decreto;
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017;
- f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'impresa sociale può con decisione dei soci destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica

(ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

DURATA

ARTICOLO 4) - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 5) - Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge ed in quanto compatibili con il divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano le norme previste dal c.c.

Non sono comunque ammesse deliberazioni di aumento di capitale gratuito, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

ARTICOLO 6) - In caso di riduzione del capitale sociale è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dalla legge, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

I soci potranno eseguire, di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, e ciò previa conforme delibera dei soci.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni previste dal codice civile in materia di srl.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito secondo quanto sancito dalla legge.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da un Notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle Imprese.

Fatti salvi i limiti di legge, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso.

ARTICOLO 7) - Le quote sociali, nel rispetto e nei limiti e delle condizioni stabilite dal D.lgs. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni, sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, mentre nel caso di alienazione per atto tra vivi è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende vendere la propria quota sociale, deve darne comunicazione agli altri soci, precisando il prezzo della cessione. Gli altri soci potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in proporzione alle quote sociali già possedute.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione fatta dal socio che intende cedere la propria quota, gli altri soci dovranno comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Scaduto tale termine senza che nessun socio abbia richiesto di acquistare l'intera quota si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.

Non si farà luogo all'esercizio del diritto di prelazione nel caso in cui la cessione avvenga a favore di altro socio.

SOCIO UNICO - SOGGEZIONE ED ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 7 BIS) - Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio ente privato ai sensi dell'art. 1 D.lgs. 112/2017 o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dalla legge.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

ARTICOLO 7 TER) - All'attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545 - septies del c.c..

Non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo dell'impresa sociale, le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

RECESSO DEL SOCIO

ARTICOLO 8) - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere, ad eccezione dei casi in cui la modalità dell'esercizio del diritto di recesso risultino già fissate dalla legge, deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel competente registro delle imprese a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ARTICOLO 9) - In tutte le ipotesi previste per il caso di recesso, i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso del solo valore nominale della quota di partecipazione sottoscritta, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, deve

essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni; oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso, si applica l'articolo 2482 codice civile e qualora, sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITA'

ARTICOLO 10) - Nei regolamenti della società devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività sociali.

Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento devono essere individuate dall'impresa sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale.

I lavoratori e gli altri utenti della società, tramite propri rappresentanti, hanno diritto di partecipare alle assemblee dei soci. A tal fine l'organo amministrativo della società invierà l'avviso di convocazione dell'assemblea contenente l'ordine del giorno, ai rappresentanti dei lavoratori e degli utenti così come da ciascuna categoria designati e comunicati alla società e i cui riferimenti (indirizzo di residenza e/o indirizzo di posta elettronica) saranno annotati in un apposito libro conservato e tenuto dall'organo amministrativo.

Nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE

ARTICOLO 11) - I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare

ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare per le modifiche dell'atto costitutivo e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 codice civile), ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finché la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle

disposizioni che seguono.

Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax.

Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 12) - Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale.

Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal registro delle imprese oppure - telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci

rispettivamente al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel registro delle imprese.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio, consenso alla decisione proposta.

ARTICOLO 13) - Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza.

Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

ARTICOLO 14) L'assemblea dei soci è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese oppure - telefax, messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adu-

nanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel registro delle imprese.

ARTICOLO 15) - Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

ARTICOLO 16) - L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purchè alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax, messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 17) - Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata a norma di legge.

La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a terzi anche a mezzo di apposita delega.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo trasferimento risulti regolarmente iscritto nel registro delle imprese.

L'assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti

potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresen-

tano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, per le modifiche dell'atto costitutivo e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 codice civile), con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 18) - Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma di legge.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 19) La Società è amministrata alternativamente:

- a) da un amministratore unico;
- b) da due o più amministratori, che non costituiscono il consiglio di amministrazione;
- c) da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

ARTICOLO 20) - Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia ed entro i limiti previsti dal D.lgs n. 112/2017.

ARTICOLO 21) - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge, del presente statuto o di quanto risulti riservato alla decisione dei soci in sede di nomina dell'organo amministrativo stesso.

ARTICOLO 22) - Quando l'amministrazione è affidata a più persone, e non è espressamente stabilito in maniera differente, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Tuttavia, salvo quanto per legge o in forza del presente atto riservato alla competenza del consiglio di amministrazione, l'amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 codice civile, ma la decisione di cui al terzo comma dell'articolo 2257 codice

civile e al secondo comma dell'articolo 2258 codice civile è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

ARTICOLO 23) - Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e il vice-presidente se non già nominati dai soci.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai prece-

denti articoli per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori.

Nel caso di decisione collegiale il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza;
- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica. La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

ARTICOLO 24) - E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonchè visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 25) - Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

ARTICOLO 26) - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico,
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente,
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega,
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiunta ai sensi dell'articolo 2257 codice civile,
- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiunta ai sensi dell'articolo 2258 codice civile.

L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

SCRITTURE CONTABILI - ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE

ARTICOLO 27) - L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a

seconda dei casi, ai sensi del codice civile, in quanto compatibili.

L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

ARTICOLO 27 BIS) - La società deve nominare, ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, un organo di controllo interno, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

ARTICOLO 27 TER) - Qualora, fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso (comma 5 dell'art. 10 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112), la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questo deve essere iscritto nell'apposito registro dei revisori legali. Ove nominato, si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

ESERCIZI

ARTICOLO 28) - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

BILANCI

ARTICOLO 29) - L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, nei limiti indicati dall'articolo 2478 bis codice civile.

UTILI

ARTICOLO 30) - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, o gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo le eccezioni previste dal D. Lgs. 112/2017.

Le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi.

Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 31) - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 32) - La società si scioglie per il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero di liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/2017, è devoluto ad altri enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai

fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le norme di funzionamento.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

ARTICOLO 33) - Per quanto non espressamente contemplato nelle presenti norme di funzionamento, si fa riferimento alle disposizioni vigenti ed in particolare modo al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 nella sua interezza e al codice civile."

Richiesto io Notaio

ho redatto il presente atto che ho letto ai comparenti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in calce ed a margine con me Notaio alle ore 17,20. Scritto in parte a mano da me notaio ed in parte a macchina da persona di mia fiducia su ventisei facciate di fogli sette.

F.to: Fabio D'ANTONIO
Aurora IANIRI
IANIRI Federico
Andrea TERRINONI
Luigi ACQUISTA Notaio (sigillo)